

F.A.Q. Conversione Obbligatoria e Diritto di Recesso

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio

1.1. Sarà consentito convertire solo una parte delle azioni di risparmio detenute?

No, trattandosi di conversione obbligatoria, questa, ove approvata, verrà realizzata automaticamente mediante operazioni tecniche effettuate dagli intermediari su tutti i titoli presenti sul *dossier* titoli di ogni singolo Azionista.

1.2. Chi sosterrà i costi della conversione: l'azionista interessato o la Società?

I costi di conversione saranno interamente a carico della Società.

1.3. Le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione potranno essere vendute subito o c'è un periodo di detenzione obbligatorio legato all'emissione o al premio implicito?

Le azioni ordinarie verranno accreditate sul conto deposito titoli di ciascun Azionista alla data di efficacia della conversione e, a partire da tale momento, ciascun Azionista potrà liberamente disporne, non essendo previsto alcun periodo minimo di detenzione obbligatoria. Si precisa che la data di efficacia della conversione sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge.

1.4. Fino a quando posso acquistare o vendere azioni di risparmio?

Le azioni di risparmio potranno essere validamente negoziate fino al giorno di mercato aperto antecedente la data di efficacia della conversione. Tale data sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge.

Tuttavia, si ricorda che, ai sensi di legge, le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal momento in cui viene comunicata l'intenzione di recedere.

1.5. Fino a che data sarà quotata in borsa l'azione di risparmio Saipem?

L'azione di risparmio Saipem sarà quotata sino al giorno di mercato aperto antecedente la data di efficacia della conversione. Tale data sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge.

1.6. In che data verrà accreditato il conguaglio?

La prospettata operazione di conversione obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro.

1.7. Le azioni di risparmio oggetto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di risparmio o anche agli azionisti ordinari?

Le azioni di risparmio oggetto di recesso saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti, ivi inclusi gli azionisti di risparmio convertiti che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché ai titolari di obbligazioni convertibili.

1.8. Cosa succede se la raccomandata per il recesso, inviata nei termini di legge, perviene alla Società con grande ritardo o viene smarrita dal servizio postale?

Eventuali ritardi o disservizi postali successivi alla spedizione, avvenuta in ogni caso in tempo utile, della raccomandata non incidono sulla validità del recesso, purché la Società riceva in tempo ragionevole la comunicazione e in ogni caso entro 10 giorni successivi al termine per la spedizione della raccomandata. Fermo restando quanto sopra, si ricorda che il recesso potrà essere esercitato altresì a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo saipem@pec.saipem.com.

1.9. Quando diverrà efficace la conversione obbligatoria?

La data di efficacia della conversione obbligatoria sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge.

1.10. Se la conversione avrà luogo, da quale data potrò entrare in possesso delle nuove azioni ordinarie e venderle sul mercato?

Al momento di efficacia della conversione, e dunque a partire dalla data di assegnazione delle azioni ordinarie, l'azionista che non abbia esercitato il diritto di recesso potrà immediatamente e liberamente disporre delle azioni ordinarie ricevute in sede di conversione. Si ricorda che la data di efficacia della conversione sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge.

1.11. Se decido di convertire le mie azioni di risparmio, a chi devo indirizzare un'eventuale apposita istanza?

Per la conversione delle azioni non è necessaria alcuna istanza in quanto la stessa opererà automaticamente in virtù della delibera assembleare di approvazione della conversione. Operativamente, dopo il completamento dell'*iter* di conversione gli azionisti di risparmio convertiti troveranno le nuove azioni ordinarie nel loro *dossier* titoli.

1.12. Entro quale termine, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere proposta azione di annullabilità della delibera?

L'impugnazione della delibera per annullabilità, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere proposta dagli aventi diritto (assenti, dissenzienti o astenuti), a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. Tale circostanza, sarà debitamente comunicata al pubblico ai sensi di legge.

2. Diritto di Recesso

2.1. Per l'esercizio di recesso è sufficiente la comunicazione all'Intermediario oppure devo comunque inviare una raccomandata?

Le previsioni di legge applicabili richiedono obbligatoriamente l'invio di una lettera raccomandata (che può essere tuttavia validamente sostituita dall'invio di apposita PEC al seguente indirizzo saipem@pec.saipem.com). Pertanto, in assenza di questa, non sarà possibile riconoscere il diritto di recesso. La comunicazione dell'intermediario è invece necessaria per dimostrare che la qualità di azionista sussiste da una data antecedente a quella dell'assemblea e sino al momento dell'esercizio del diritto di recesso. Ove lo scrivente non fosse in grado di dimostrare la qualità di azionista nel periodo indicato non si potrà dare comunque esecuzione al recesso.

2.2. Posso esercitare il diritto di recesso solo per parte delle azioni di cui sono titolare?

Ai sensi di legge, il recedente può esercitare il suo diritto per tutte o parte delle sue azioni.

2.3. Quando verrà liquidato il valore delle azioni per le quali intendo esercitare il diritto di recesso?

La liquidazione delle azioni oggetto di recesso avrà luogo al completamento della procedura stessa di recesso. La data verrà comunicata da Saipem successivamente in quanto non è possibile prevedere con precisione quale tempistica seguirà detta procedura.

2.4. È stato fissato un limite massimo di azioni di risparmio che possono essere oggetto di recesso?

No, non è stato fissato alcun limite.

2.5. Se recedo avrò ugualmente diritto al dividendo per l'anno 2024?

Sì, in quanto il dividendo viene corrisposto alla data di pagamento prevista ai sensi del calendario di Borsa Italiana S.p.A., che interverrà in ogni caso anteriormente alla data di efficacia della conversione e al completamento della procedura di esercizio del diritto di recesso.

2.6. La dichiarazione di recesso è un atto revocabile se la revoca avviene entro i termini di esercizio del diritto?

La dichiarazione di recesso può essere oggetto di revoca entro il termine di esercizio del diritto stesso. La revoca dovrà essere comunicata a Saipem con le stesse modalità con cui il diritto di recesso stesso è stato esercitato (lettera raccomandata o PEC).

2.7. Se esercito il diritto di recesso, potrò avvalermi ugualmente dei diritti di opzione e prelazione offerti in favore degli altri soci?

La dichiarazione di recesso produce i propri effetti nel momento in cui viene ricevuta dalla Società. Pertanto, il socio che ha esercitato il recesso non potrà godere dei diritti di opzione e prelazione attribuiti agli altri soci.

2.9 Fino a che data potrà essere esercitato il diritto di recesso?

La data verrà comunicata successivamente dalla Società in quanto dipende dal giorno in cui la delibera assembleare verrà iscritta nel competente Registro delle imprese. Dal momento dell'iscrizione della delibera, il socio avrà quindici giorni per esercitare il proprio diritto.